

Clero, *Vicedominos, Præpositos, Advocatos, seu Defensores bonos habere, non malos, non crudeles, nec cupidos, nec perjuros, sed Deum timentes, & in omnibus justitiam diligentes.* Sembra per questa cagione, che lo stesso Carlo Magno nella Legge Longobardica LXIV. ordinasse, che *Advocati in præsentia Comitum eligerentur, non habentes malam famam, sed tales quales Lex jubet eligere.* Forse stimò il sapientissimo Imperadore di mettere freno tanto a chi eleggeva, che a chi dovea essere eletto, per tener lungi da questo ministero gl'inabili e cattivi. Si aggiunse ancora un altro riflesso, per cui era conveniente, che il Ministro Regio intervenisse a quella elezione. Imperciocchè godevano quegli Avvocati Laici di varj Privilegj, loro conceduti da i Re, e ad essi veniva conceduta non lieve autorità, di modo che pareva ben giusto, che impetrassero anche il consenso, o la confermazione del Re, o del suo Ministro. Anzi se non si opponeva qualche particolar Privilegio, alle volte gli stessi Monarchi riserbavano a sè l'elezion di essi, e conveniva dimandarli al Regio Trono. Potrei con più Documenti dati qui da me alla luce confermare questa sentenza; ma gradiran più i Lettori, se ne produrrò altri non peranche pubblicati. Da un Diploma di Lottario I. Imperadore dell' Anno 841. apparisce, che quell' Augusto costituì *Leone e Giovanni* amendue Conti per Tutori, cioè Avvocati e Difensori del Monistero delle Monache della Postera, con facultà conceduta a i medesimi, *ut ubicumque necessitas postulaverit, de rebus vel familiis memoratæ Ecclesiæ vera fiat inquisitio &c.* Così Carlo il Grosso Augusto nell' Anno 882. concedette ad Arone Vescovo di Reggio *Advocatos duos vel tres, quos ipsius Ecclesiæ Pontifices aptos & sibi congruos eligant, qui causas Ecclesiæ suæ diligenter examinent & inquirent.* Rin cresceva forte a i Vescovi, Abbati, e a gli altri del Clero, il dovere ogni volta ricorrere all' Imperadore, che occorreva loro di eleggersi un Avvocato; e perciò si studiarono d' impetrar da essi la licenza di tali elezioni senza ricorso al Palazzo. Nell' Archivio del celebre Monistero delle sacre Vergini di Santa Giulia di Brescia si truova un Diploma alquanto logoro di Lodovico II. Imperadore, il quale nell' Anno 857. concede a *Selmone* Abbate *Congregationis Sancti Michaelis in Viliana* (era questo Monistero nella Carintia) l' avere per suoi Avvocati *Petronasio e Tadasio, ut Monasterium sub eorum maneat Tutitione; & electionis Defensione &c.* Così l' Archivio del Capitolo de' Canonici di Arezzo mi somministra la Confermazione di tutti i Privilegj fatta a *Giovanni Vescovo* di quella Città nell' Anno 898. da *Lamberto Imperadore III. Nonas Septembris, Indictione II. Adum Marinco,* dove si legge: *Statuimus denique, ut quemcumque Episcopus, & pars ipsius Ecclesiæ, Advocatum ad utilitatis suæ necessitudinem constituerint, libera sit fronte &c.* *Adriano Valesio* nella Prefazione al Poema di Scrittore Anonimo de *Laudibus Berengarii Augusti* nella Par. I. del Tomo II. *Rerum Italicarum* mettendo